



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

e-mail: info@comune.berzo-san-fermo.bg.it

Via Mons. Trapletti, 15 - 24060

Tel. 035/82 11 22-1 - Fax 035/821442

REGOLAMENTO

CIMITERIALE


IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosati Dr. Leonida



IL SINDACO
Trapletti Luciano



RIAPPROVATO CON MODIFICHE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 27.09.2011

ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 28.09.2012

INDICE

- ART. 1 AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA
- ART. 2 RICHIESTA DI SEPOLTURA
- ART. 3 CAMPI COMUNI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE
- ART. 4 AUTORIZZAZIONE PER POSA LAPIDI IN CAMPI INUMAZIONI SINGOLE
- ART. 5 LOCULI INDIVIDUALI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE
- ART. 6 OSSARI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE
- ART. 7 AREE TUMULAZIONE IN TOMBE INTERRATE A DUE POSTI SOVRAPPOSTI
- ART. 8 TOMBA DI FAMIGLIA A PIU' POSTI SOVRAPPOSTI E CAPPELLE FUNERARIE
- ART. 9 LA CONCESSIONE
- ART. 10 CANONE DI CONCESSIONE
- ART. 11 ESTUMULAZIONI
- ART. 12 POLIZIA DEL CIMITERO
- ART. 13 CONTRAVVENZIONI
- ART. 14 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ART. 15 NORME TRANSITORIE – POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ADEGUAMENTO AL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART.16 RINNOVI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI GIA' SCADUTE
- ART. 17 CELLETTE PER SALME CREMATE
- ART. 18 DIVIETO DI RINNOVO
- ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 20 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TARIFFE

ART.1

AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

1.Hanno diritto alla sepoltura:

- a) Le salme delle persone morte nel territorio del comune qualunque fosse in vita la residenza;
- b) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
- c) Le salme delle persone che hanno già sepolto, con concessioni e autorizzazioni in atto, il coniuge o parenti di 1° grado (genitori e figli) nel cimitero di questo comune;
- d) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma che abbiano avuto la residenza in esso per 25 anni anche non consecutivi;
- e) Le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- f) Le salme di religiosi e religiose nativi nel comune e/o residenti al momento della nascita , non residenti e decedute fuori da esso;
- g) Le salme delle persone aventi diritto per deliberazione della giunta comunale ove previsto nel presente regolamento;
- h) I nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- i) I resti mortali delle persone sopra elencate.
- l) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma aventi coniuge, madre, padre, figli o fratelli cittadini residenti a Berzo San Fermo.

PER QUALSIASI TIPO DI SEPOLTURA NON E' AMMESSA LA PRENOTAZIONE.

ART.2

RICHIESTA DI SEPOLTURA

1.Per la richiesta di sepoltura, gli interessati dovranno inoltrare regolare domanda indicando il tipo di sepoltura prescelta e l'impegno di osservare le norme di polizia mortuaria vigente e quelle di cui al presente regolamento; la richiesta sarà accompagnata, nei casi previsti dal presente regolamento della ricevuta di versamento della tariffa vigente per il tipo di sepoltura richiesta.

ART. 3

CAMPI COMUNI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce. Tale croce sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

3. Sulla croce verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte dello stesso.

4. La croce deve essere di colore bianco e avere le seguenti dimensioni:
braccio verticale cm. 70
braccio orizzontale cm. 35

5. Il periodo di sepoltura è di anni 10 senza possibilità di rinnovo.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE PER POSA LAPIDI IN CAMPI INUMAZIONI SINGOLE.

1. Nei campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, può essere chiesta l'autorizzazione per la posa di una lapide.

La lapide sarà in posizione adagiata sulla tomba, disterà cm 30 dalla cordonatura esterna ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm 100, larghezza cm 80, altezza o spessore massimi davanti cm 10 e dietro cm 15. E' consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm 25. La posa in opera della lapide non deve avvenire prima di mesi 6 dalla data di sepoltura.

2. La cordonatura esterna dovrà avere le seguenti dimensioni massime:
Lunghezza: mt. 2.00
Larghezza: mt. 1.00

La concessione viene stipulata per anni 10.

ART.5

LOCULI INDIVIDUALI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE.

1. Le concessioni si rilasceranno, per tumulazione di salme, osservando l'ordine di disposizione in colonna dei loculi nel colombario, dal basso verso l'alto e successivamente dall'alto verso il basso nella colonna adiacente.

2. Il trasferimento di un feretro da uno ad altro loculo, è consentito solo in caso di avvicinamento della salma del coniuge o tra parenti di 1° grado, rinunciando alla concessione del presente loculo senza riserve e senza diritto a rimborso del canone già versato; il loculo libero entra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale per ulteriore concessione a terzi. Il feretro trasferito occuperà il posto immediatamente successivo a quello del coniuge o del parente secondo l'ordine sopra descritto.

3. E' consentito l'avvicinamento della salma del coniuge **e/o di figli tumulate in altro cimitero.**

La richiesta di avvicinamento deve essere contestuale alla richiesta della tumulazione.

Nell'eventualità che in avvicinamento della salma il posto successivo sia quello di altra campata, si potranno assegnare i due loculi successivi nella nuova campata; il loculo rimasto libero sarà assegnato alla salma successiva.

4. Gli ornamenti delle lapidi non potranno superare il 30% della superficie delle lapidi stesse.

5. Le lapidi da ornare dovranno essere obbligatoriamente quelle posate durante la costruzione della campata, non potranno avere un colore o forme diverse.

6. La concessione e' stipulata per anni 30. Alla scadenza e' possibile rinnovare la concessione per ulteriori anni 10.

ART.6

OSSARI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE.

1. Le concessioni si rilasceranno, per tumulazione dei resti mortali e la tumulazione delle ceneri di salme cremate. L'ordine di successione seguirà la data cronologica della richiesta di assegnazione degli ossari.

2. Gli ornamenti delle lapidi non potranno superare il 40% della superficie delle lapidi stesse.

3. Oltre agli aventi diritto come precisato nel punto 1 sono compresi anche i feretri già sepolti nel cimitero di Berzo San Fermo.

4. Le lapidi da ornare dovranno essere obbligatoriamente quelle posate durante la costruzione della campata, non potranno avere un colore o forme diverse.

5. La concessione e' stipulata per anni 30 alla scadenza rinnovabili per ulteriori anni 30.

ART.7

AREE PER TUMULAZIONE IN TOMBE INTERRATE A DUE POSTI SOVRAPPOSTI.

1. La giunta comunale, al momento della disponibilità delle tombe, stabilisce le prescrizioni, il canone, gli aventi diritto limitatamente alla prima salma che verrà tumulata in ciascuna tomba. Per le successive tumulazioni gli aventi diritto sono i soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per ogni concessione dovrà essere rispettato l'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e dovrà essere richiesto preventivo parere igienico sanitario alla ASL .

ART.8

TOMBA DI FAMIGLIA A PIU' POSTI SOVRAPPOSTI E CAPPELLE

1. Gli aventi diritto alla richiesta di assegnazione di tali tombe e cappelle sono:

- a) i cittadini residenti in Berzo San Fermo;
- b) le persone che hanno già sepolto, con concessioni o autorizzazioni in atto, il coniuge o convivente , i parenti di 1[^] grado nel cimitero di questo comune
- c) le persone non residenti nel comune di Berzo San Fermo ma che abbiano avuto la residenza in esso per 25 anni anche non consecutivi.

2. In tali tombe o cappelle avranno diritto alla sepoltura, oltre che il richiedente, il coniuge nonché parenti e affini fino al 3[^] grado compreso.

3. Il canone e le modalità di assegnazione verranno stabilite nel relativo bando.

4. Le tombe di famiglia o cappelle saranno costruite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del responsabile del servizio d'igiene dall'azienda sanitaria locale, sentita la commissione edilizia comunale e nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990. All'atto dell'approvazione del progetto deve essere dichiarato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

5.Scaduto il periodo di concessione delle tombe di famiglia e delle Cappelle funerarie, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. La tomba o il monumento cadranno nella libera disponibilità del comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica conoscenza la successione. La riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

6.La concessione delle Tombe viene stipulata per :

- TOMBA A	2 POSTI 40 ANNI	RINNOVABILI
- TOMBA A	3 POSTI 40 ANNI	RINNOVABILI
- TOMBA A	4 POSTI 50 ANNI	RINNOVABILI
- TOMBA A	5 POSTI 50 ANNI	RINNOVABILI
- TOMBA A	6 POSTI 50 ANNI	RINNOVABILI

DURATA PER CAPPELLE ANNI 99 (NOVANTANOVE)

ART.9

LA CONCESSIONE

1.Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

2.Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3.E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto d'uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atti fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

4.Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Tale concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

5. Alla scadenza della concessione il titolare della stessa ha le seguenti possibilità di scelta:

- a) non rinnovare la concessione, disponendo il trasferimento dei resti della salma nella fossa comune (gratuita);
- b) richiedere la concessione con durata trentennale di un ossario, con numerazione progressiva, corrispondendo il canone fissato e disponendo il trasferimento dei resti della salma nell'ossario stesso;
- c) rinnovare la concessione del loculo per altri dieci anni, corrispondendo l'importo fissato, salvo che il loculo stesso non sia stato utilizzato.

ART.10

CANONE DI CONCESSIONE

1. I canoni di concessione riguardanti tutti i tipi di sepolture sono quelle indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

La modifica e l'aggiornamento dei suddetti canoni di concessione è di competenza della Giunta Comunale.

ART.11

ESTUMULAZIONI

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni dovranno essere sostenute direttamente dai privati alla Ditta incaricata.

ART.12

POLIZIA DEL CIMITERO

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dalla giunta comunale e che saranno affissi all'ingresso del cimitero.

2. I veicoli in genere potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. I veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap possono accedere al cimitero solo dietro autorizzazione scritta del sindaco.

3. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

E' vietata su tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la

superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

4. Sarà cura delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di mantenere il decoro delle tombe, delle lapidi, delle croci, dei cippi ecc.

Se questi, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti qualora, dietro avviso, non fosse ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro 30 giorni.

5. Il comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per estinzioni dei familiari.

6. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero senza autorizzazione è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

7. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.

8. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia locale, se prevista, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorrerà, accompagnato,

restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi della legge.

9. Il personale di custodia e di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri.

ART.13

CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria, ai sensi di legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 14

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 spetta al dipendente responsabile dell'ufficio, se individuato, o, in alternativa al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario Comunale, su conforme deliberazione dell'organo competente.

ART. 15

NORME TRANSITORIE POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ADEGUAMENTO AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per le concessioni di loculi della durata trentennale, prenotati ed occupati successivamente, potrà essere chiesto il rinnovo fino al raggiungimento dei 30 anni più 10 anni di tumulazione.

Per tali rinnovi il canone corrisponderà a 1/30 delle tariffe in vigore alla data del rinnovo per ogni anno del rinnovo concesso.

2. Per le concessioni di loculi della durata trentennale, prenotati e non occupati allo scadere del contratto, non potrà essere chiesto il rinnovo.

3. Per le autorizzazioni di posa lapidi in campi ad inumazione singole della durata di anni dieci (10) e non ancora scadute all'entrata in vigore del presente regolamento potrà essere chiesto il rinnovo per una durata di anni dieci (10).

Per tali rinnovi il canone corrisponderà a ½ della tariffa in vigore alla data del rinnovo.

ART. 16

RINNOVI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI GIA' SCADUTE

1. Le concessioni ed autorizzazioni scadute alla data di entrata in vigore dal presente regolamento e non ancora rinnovate saranno soggette al regolamento e al pagamento delle tariffe in vigore alla data di scadenza ed alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

ART.17

CELLETTE PER SALME CREMATE

1.Fino alla costruzione delle nuove cellette, le salme cremate, saranno collocate negli ossari esistenti seguendo l'ordine di assegnazione degli stessi

ART.18

DIVIETO DI RINNOVO

1.Nel caso in cui l'amministrazione comunale riscontri la necessità di effettuare lavori di demolizione e ricostruzione, o lavori di ristrutturazione di campate del loculi, ossari e cellette per salme cremate, potrà vietare il rinnovo dei contratti relativi a tali campate.

ART. 18 BIS

ILLUMINAZIONE VOTIVA E RELATIVO CANONE

(ARTICOLO AGGIUNTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 28.09.2012)

E' consentito di apporre lampade votive elettriche sulle tombe in muratura pluriennali, sui loculi ed ossari, nelle cappelle ed anche alle lapidi.

Il relativo canone sarà versato:

- dai nuovi utenti dei contratti cimiteriali, obbligatoriamente in modo perpetuo: secondo la tariffa annuale in vigore moltiplicata per la durata del contratto del loculo, tomba, ossario, cappella o lapide. Il pagamento sarà da effettuare unitamente all'ammontare della concessione medesima.
- da coloro che sono già utenti del canone lampada votiva i quali hanno già in corso il contratto cimiteriale, a scelta fra le soluzioni:
 - . con canone annuale (come attualmente in vigore);
 - . in unica soluzione per gli anni rimanenti ad arrivare alla scadenza della concessione cimiteriale (la tariffa in vigore annuale moltiplicata per ogni anno rimanente di durata del contratto di occupazione del loculo, tomba, ossario, cappella o lapide).

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TARIFFE

LOCULO ANNI TRENTA (30)	€ 1.500,00
RINNOVO LOCULO ANNI DIECI (10)	€ 500,00

OSSARIO 30 ANNI RINNOVABILI	€ 500,00
RINNOVO OSSARIO ANNI TRENTA (30)	€ 500,00

LAPIDE ANNI 10 (DIECI)	€ 500,00
------------------------	----------

TOMBE DI COSTRUZIONE PRIVATA:

TOMBA A 2 POSTI 40 ANNI RINNOVABILI	€ 2.000,00
-------------------------------------	------------

TOMBA A 3 POSTI 40 ANNI RINNOVABILI	€ 3.000,00
-------------------------------------	------------

TOMBA A 4 POSTI 50 ANNI RINNOVABILI	€ 4.000,00
-------------------------------------	------------

TOMBA A 5 POSTI 50 ANNI RINNOVABILI	€ 5.000,00
-------------------------------------	------------

TOMBA A 6 POSTI 50 ANNI RINNOVABILI	€ 6.000,00
-------------------------------------	------------

LE TOMBE SI INTENDONO RINNOVABILI
AI MEDESIMI ANNI E PREZZI DI CUI SOPRA

AREA PER CAPPELLA 99 ANNI	€ 260,00/Mq.
---------------------------	--------------

